



11 marzo 1958, n. 238 =

Al Direttore Generale eq.  
per la seguente relazione -

Di sensi della legge  
11 marzo 1958, n. 238, gli Enti eser-  
centi il Credito fondiario possono essere  
autorizzati, con decreto del Ministro  
del Tesoro, ad istituire una Sezione  
Autonoma per il finanziamento di  
opere pubbliche ed impianti di pub-  
blica utilità, mediante la concessio-  
ne di mutui a favore degli enti pub-  
blici, dei loro consorzi, delle aziende  
autonome e delle Società dagli stessi  
enti pubblici costituite, nonché di im-  
prese italiane concessionarie delle ope-  
re ed impianti suddetti.

Tali mutui hanno le  
seguenti caratteristiche:

Durata: 20 anni, se concessi ad  
imprese concessionarie del-  
le opere; 25 anni se con-  
cessi agli altri enti;

Tasso di

interesse: il limite massimo è stabi-